

ATTO DD 264/A1614A/2021

DEL 28/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli”. Modalità di presentazione delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui di manutenzione e di mancato reddito per l’anno 2021.

Richiamati i seguenti Regolamenti:

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Reg. CE n. 1698/2005;

- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008;

- n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009;

- n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

- n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 e s.m.i. che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 ed in particolare l’art. 32, che stabilisce che gli aiuti alla

forestazione e all'imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato;

- n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1305/2013;

- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

- n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
Vista:

- la decisione C (2015) 7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte notificata in data 12.10.2015, il cui testo è stato recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015;

- la Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” del PSR 2014-2020 del Piemonte, ed in particolare l'operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli” in attuazione di quanto disposto con l'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

- la proposta di modifica della scheda del PSR 2014-2020 relativa all'operazione 8.1.1 presentata dall'Autorità di Gestione del PSR della Regione Piemonte a seguito della prima attuazione dell'operazione e la Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 di approvazione di tale modifica, recepita con D.G.R. n. 26-6621 del 16 marzo 2018;

– il Reg. di esecuzione (UE) n. 540 del 26/03/2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

Visti:

- il D.M. prot. 6513 del 18/11/2014 – Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

- la Circolare AGEA prot. UMU/2015.541 del 31/03/2015 – Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2015;

- l'art. 28 della l.r. n. 14/2006, così come modificato dall'art. 11 della l.r. 9/2007, che ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte e precisa che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);- la D.G.R. del 17 dicembre 2007, n.76-7830 di approvazione del regolamento di funzionamento dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

- il Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che ha riconosciuto l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;

- il D.M. del MiPAAF n. 497 del 17/01/2019 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Visti i manuali ARPEA relativi a procedure, controlli e sanzioni, recupero delle somme indebitamente percepite, controlli oggettivi delle superfici imboschite, reperibili all'indirizzo: <http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi>.

Viste inoltre:

- la D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016, che ha adottato le disposizioni attuative per l'Operazione 8.1.1;
- la D.G.R. n. 24-6721 del 6 aprile 2018, che ha adottato gli Indirizzi per l'attuazione dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in sostituzione delle Disposizioni attuative allegate alla D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016.

Viste le seguenti Determinazioni del Settore Foreste della Regione Piemonte:

- n. 811 dell'11 aprile 2016, che ha approvato il bando 2016 per la presentazione delle domande di sostegno riferite all'Operazione 8.1.1, e le relative Norme di attuazione;
- n. 1149 del 23 aprile 2018, che ha fissato i termini per la presentazione della domanda telematica e ha approvato le Norme di attuazione del bando 2018 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020;
- n. 1555 del 28 maggio 2018, che ha approvato integrazioni e modifiche alle Norme di attuazione del bando 2018;
- n. 1878 del 25 giugno 2018, che ha prorogato al 6 luglio 2018 il termine per la presentazione delle domande di sostegno relative all'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 – bando 2018;
- n. 2066 dell'11 giugno 2019, che ha approvato in via definitiva, a seguito della conclusione della fase di preistruttoria, le graduatorie delle domande di sostegno pervenute in attuazione dell'Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 – bando 2018;
- n. 2584 del 25 luglio 2019, che ha approvato integrazioni e modifiche alle Norme di attuazione del bando 2018 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020;
- n. 2871 del 22 agosto 2019, che ha approvato le Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni relative al bando 2016 e al bando 2018 dell'operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli” del PSR 2014-2020;
- n. 185 dell'8 maggio 2020, che ha approvato le “Disposizioni per la presentazione per l'anno 2020 delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui relative ad impianti realizzati tramite

l'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020. Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli – bando 2018” e ha stabilito i termini per la presentazione delle domande;

Preso atto della:

- a. D.G.R. del 11 maggio 2015, n. 11-1409 con la quale è stata approvata la riorganizzazione complessiva delle strutture di ruolo della Giunta regionale, affidando ai Settori Tecnici territoriali della Direzione A18000 tutte le attività di gestione della domanda di sostegno (successiva all'ammissibilità), delle fasi di realizzazione degli interventi, di pagamento, eventuali controllo in loco e controllo ex post per le Misure 4, 7, 8, 12 del PSR;
- b. D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019 Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e sm.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.;
- c. D.G.R. 11-1030 del 21.02.2020 con la quale sono definite, a seguito della riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale di cui alla DGR del 29 ottobre 2019, n. 4-439, le competenze in materia di PSR dei Settori, appartenenti alle Direzioni A1600A (Ambiente, Energia e Territorio) e A1800A (Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica), confermando per i Settori Tecnici Territoriali quanto già stabilito dalla succitata D.G.R. del 11 maggio 2015, n. 11-1409;

Richiamato il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Considerato che;

- per gli impianti arborei a ciclo breve e a ciclo non breve ma realizzati da soggetti pubblici, è prevista unicamente la copertura delle spese di impianto, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013;

- in attuazione per il bando 2016, sono state ammesse a finanziamento esclusivamente domande di sostegno relative a impianti arborei a ciclo breve (pioppeti) e a ciclo non breve ma realizzati da soggetti pubblici, e quindi le procedure per la presentazione delle domande di pagamento dei premi annui per la manutenzione e le perdite di reddito sono attualmente applicabili solo ai beneficiari soggetti privati che in attuazione del bando 2018 dell'operazione 8.1.1 abbiano realizzato impianti a ciclo non breve (arboricoltura o bosco);

- le Norme di attuazione dell'Operazione 8.1.1. - bando 2018 al cap.18 prevedono che per richiedere i premi annui i beneficiari debbano compilare e presentare una domanda di pagamento in formato elettronico sul SIAP entro la data di presentazione prevista per le misure a superficie;

Ritenuto quindi opportuno approvare le disposizioni per la presentazione per l'anno 2021 delle domande di conferma degli impegni e di pagamento dei premi di mancato reddito e di manutenzione relativi agli interventi dell'operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli” del PSR 2014-2020 realizzati in attuazione del bando 2018;

Considerato che il Reg. di esecuzione (UE) 2021/540 ha modificato il Reg. di esecuzione (UE) 809/2014, sopprimendo la frase che, all'art. 13 par. 1 comma 1, indicava nel 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle domande per le misure a superficie;

Ritenuto comunque opportuno, in attesa delle decisioni del Governo Italiano in merito al recepimento del Reg. (UE) n. 2021/540, fissare al 17 maggio (primo giorno non festivo dal 15 maggio) il termine per la presentazione delle domande;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.

DETERMINA

1. di approvare le "Disposizioni per la presentazione per l'anno 2021 delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui relative ad impianti realizzati tramite l'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020. Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli – bando 2018", riportate nell'Allegato 1 alla presente determinazione per costituirne parte integrante;
2. di approvare il modello informatico di domanda così come presente nel sistema gestionale delle misure del PSR (SIAP);
3. di fissare i seguenti termini per la presentazione delle domande di conferma, anno 2020, relative all'imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli dell'operazione 8.1.1. del PSR 2014-2020:
 - a) la trasmissione della domanda telematica dovrà essere effettuata entro il **17 maggio 2021** ore 23:59:59;
 - b) il termine per la presentazione della domanda di modifica e il termine ultimo di presentazione con penalità sono riportati nell'Allegato 1 alla presente determinazione;
4. di autorizzare la presentazione delle domande di cui al presente atto a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul sito internet della Regione Piemonte.
5. di precisare che i suddetti termini potranno essere modificati con successivo provvedimento sulla base delle decisioni del Governo Italiano in merito al recepimento del Regolamento (UE) n. 540 del 26 marzo 2021.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE PER L' ANNO 2021 DELLE DOMANDE
DI CONFERMA DEGLI IMPEGNI E PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI
RELATIVE AD IMPIANTI REALIZZATI TRAMITE L'OPERAZIONE 8.1.1 DEL PSR 2014-20.
IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI - BANDO 2018**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui al presente documento si applicano alle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui per l'anno 2021, relative agli impianti con specie forestali a ciclo non breve realizzati da soggetti privati in attuazione dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 – Bando 2018:

- impianti di **arboricoltura a ciclo medio-lungo**, di durata minima pari a 20 anni
 - sottoazione 2A, relativa all'arboricoltura **da legno** per la produzione di legname di pregio;
 - sottoazione 2B, relativa all'arboricoltura **con specie tartufigene**;
- impianti di **bosco permanente**, di durata minima pari a 20 anni ma non reversibili ai sensi delle vigenti norme paesistico-ambientali e forestali.

Si precisa che è possibile trasmettere la domanda di pagamento dei premi annui per le perdite di reddito e la manutenzione (domanda di conferma):

- dopo la presentazione della domanda di pagamento del contributo sulle spese di impianto;
- al più tardi nell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento del contributo sulle spese di impianto, pena la perdita della prima annualità dei premi.

Come specificato al par. 18.1 delle Norme di attuazione dell'operazione 8.1.1. - bando 2018, si precisa che se l'inserimento dei dati di superficie nella domanda di conferma avviene prima dell'accertamento delle superfici effettivamente impiantate (a conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo all'investimento) e la superficie viene ridotta in sede di accertamento, la superficie indicata nella domanda di conferma sarà soggetta a riduzioni e sanzioni ai sensi all'art. 19 del Reg. (UE) 640/2014.

2. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

I dati e le dichiarazioni sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda è predisposta in coerenza con il reg. 1306/2013 e s.m.i. (artt. dal 67 al 73) e si basa anche sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda. Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06 e s.m.i.).

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni (come allegate alle presenti istruzioni) che il richiedente deve sottoscrivere, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti della misura e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE n. 679/2016), visionabile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it/>, in particolare al seguente link: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte>, nella sezione Tutela dei dati personali.

Demarcazione tra I e II pilastro

Le spese a titolo del fondo di sviluppo rurale (FEASR) non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dell'Unione europea e il pagamento richiesto con la presente domanda potrà subire riduzioni per escludere il doppio finanziamento con il pagamento delle pratiche denominate "inverdimento" o "greening" (art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013) e il sostegno accoppiato di cui al Titolo IV del reg. (UE) n. 1307/2013.

3. ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

I beneficiari non ancora iscritti all'Anagrafe, prima di presentare domanda di conferma, dovranno effettuare l'**iscrizione all'Anagrafe Agricola** unica del Piemonte e la **costituzione grafica del fascicolo aziendale** presso un CAA autorizzato, scelto dal beneficiario, tenuto a fornire il servizio di iscrizione all'Anagrafe a titolo gratuito per il beneficiario;

La **compilazione e la presentazione della domande** oggetto delle presenti istruzioni, da parte dei beneficiari iscritti all'Anagrafe, deve avvenire attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP):

- a) tramite il Centro di Assistenza Agricola (**CAA**) che detiene il fascicolo aziendale;
- b) oppure **in proprio**, utilizzando i servizi di compilazione online disponibili alla pagina: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2007-2013-procedimenti>.

E' possibile accedere al servizio di compilazione della domanda tramite SPID o se in possesso delle credenziali di accesso (nome utente e password), rilasciate a seguito della registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda.

In entrambi i casi, a conclusione della procedura di compilazione ed entro i termini riportati al successivo punto 5 del presente documento, le domande compilate dovranno essere:

- a) stampate in copia cartacea,
- b) poi sottoscritte dal richiedente,
- c) infine trasmesse nella versione definitiva utilizzando la procedura telematica, al Settore Tecnico regionale competente per territorio.

Nel caso delle **aziende che si avvalgono dei CAA** per la compilazione, una copia di ogni domanda, sottoscritta e munita di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere archiviata presso il CAA.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda e ha l'obbligo di produrre la stessa a richiesta degli uffici regionali competenti per l'attività di istruttoria e controllo.

Affinché il beneficiario sia consapevole degli impegni, è opportuno che sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso dei **beneficiari** che presentano **in proprio** la domanda, questi, dopo aver provveduto alla trasmissione telematica, dovranno far pervenire all'ufficio regionale competente per territorio (elenco al successivo punto 12) la domanda sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, in forma cartacea oppure tramite PEC.

Per il calcolo delle penalità prevista dal reg 640/2014 e s.m.i. farà fede la trasmissione telematica.

Indipendentemente dalla modalità di compilazione della domanda, tramite CAA o autonoma, quando la domanda di conferma ha anche valenza di **cambio di beneficiario**, dovrà essere allegato alla domanda un piano di coltura dell'impianto sottoscritto dal nuovo beneficiario (i modelli sono tra gli "Allegati" scaricabili dal sito internet regionale alla pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/psr-2014-2020/bando-2018-delloperazione-811-psr-2014-20>), accompagnato da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

4. FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- ◆ **domanda iniziale:** è la prima domanda di pagamento presentata per la campagna **2020** (art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i.);
- ◆ **domanda di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014. Nel caso in cui la domanda venga presentata, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- ◆ **domanda di revoca parziale o totale** ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) 809/2014. Nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, la domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o un'altra dichiarazione o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri di cui al paragrafo precedente riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

5. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna **2020** sono fissati come di seguito:

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna **2021** sono fissati come di seguito indicato:

- a) domande **di conferma iniziali: 17 maggio 2021** ore 23:59:59 ;
- b) domande **di modifica: 31 maggio 2021** ore 23:59:59;
- c) **domande di revoca parziale o totale:** verrà successivamente comunicato il termine ultimo per la presentazione;
- d) **termine ultimo** per la presentazione delle domande iniziali e di modifica, con le penalità previste dal Reg. 640/2014 art. 13 (sotto riportate): **11 giugno 2021** ore 23:59:59. Le domande iniziali o di modifica pervenute oltre tale termine sono irricevibili.

Nel caso dei **beneficiari che presentano in proprio la domanda**, questi, dopo aver provveduto alla trasmissione telematica, dovranno far pervenire all'ufficio regionale competente per territorio

la domanda sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità entro i termini che saranno definiti con successivo provvedimento al termine del periodo emergenziale.

Si ricorda che le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un **ritardo** massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 17 maggio 2021. In tal caso, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg UE 640/2014 e s.m.i, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio 2021 comporta, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg UE 640/2014 e s.m.i, una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 giugno 2021.

La mancata presentazione della domanda di conferma nei termini stabiliti comporta la perdita dei premi relativi all'anno, ma non la decadenza della domanda iniziale. In particolare:

- il beneficiario potrà ripresentare regolarmente la domanda per la successiva annualità (e i beneficiari che negli anni precedenti non hanno presentato la domanda di conferma possono farlo per l'annualità 2021);
- in caso di mancata presentazione della domanda di conferma, dovranno comunque essere mantenuti gli impegni sottoscritti nelle domande precedenti e nel piano di coltura, che saranno verificati dalla Regione tramite controlli in loco, effettuati a campione.

Si precisa che, nel caso in cui la domanda di pagamento dei premi annui preveda una **diminuzione della superficie rispetto a quella accertata** e oggetto di liquidazione del contributo per le spese di impianto, l'ufficio regionale accerterà consistenza e natura della diminuzione e, nei casi previsti al cap.18 delle Norme di attuazione Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 – Bando 2018 e nel Sistema di penalità (revoche, riduzioni o esclusioni) approvato ad integrazione delle medesime Norme, procederà al recupero di tutti gli aiuti erogati relativi alla superficie esclusa dalla domanda.

6. RIGETTO DELLE DOMANDE

Oltre alle domande pervenute oltre i termini sopra indicati, fatte salve le deroghe relative all'emergenza sanitaria indicate ai capitoli 3 e 5, saranno respinte:

- le **domande incomplete o redatte in maniera non conforme** all'apposita procedura;
- le **domande telematiche prive di copia cartacea**, da conservare presso il CAA o da trasmettere all'ufficio regionale, secondo quanto specificato al punto 1.

Il rigetto della domanda sarà comunicato all'interessato.

7. DOMANDE DI MODIFICA ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.

E' possibile presentare una domanda di modifica, ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Possono essere effettuate le seguenti variazioni:

- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- modifiche riguardanti singole particelle catastali o singoli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento, purché non aumenti la superficie complessiva rispetto a quella richiesta nella domanda di pagamento spese impianto;
- aggiunta di singole particelle catastali, purché non aumenti la superficie complessiva rispetto a quella richiesta nella domanda di pagamento spese impianto.

Si evidenzia che i beneficiari non possono variare le superfici oggetto d'impegno rispetto all'impegno iniziale (superfici accertate e inserite in elenco di liquidazione a seguito di istruttoria della domanda di pagamento).

Se l'Autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

8. DOMANDE DI REVOCA ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i (ritiro parziale o totale)

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i, permette di ritirare, in tutto o in parte, la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, per iscritto.

Tale ritiro è registrato dall'Autorità competente. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri parziali.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale di pagamento dei premi annui;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti.

Si evidenzia che i beneficiari non possono variare le superfici oggetto d'impegno rispetto all'impegno iniziale (domanda di aiuto).

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

9. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Gli uffici regionali competenti per territorio (elenco al successivo punto 14) provvedono all'istruttoria delle domande, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione degli elenchi di liquidazione. Essi potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

9.1 Principi generali dei controlli

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

L'art. 59 del Reg. UE 1306/2013 riporta che salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

9.2 Controlli amministrativi

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (titolo V, Capo II).

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In particolare i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del summenzionato regolamento.

L'Articolo 28 Reg. 809 del 2014 e s.m.i prevede che i controlli amministrativi di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1306/2013, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda di aiuto e/o di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

Il sistema integrato di gestione e di controllo "sistema integrato" (SIGC) previsto dall'art. 67 del reg. UE 1306 del 2013, comprende tutti gli elementi indicati all'art. 68, che permettono l'identificazione delle particelle agricole, delle domande di aiuto e di pagamento (domanda unica e PSR) e dell'identità di ciascun beneficiario.

9.3 Controlli in loco

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario. Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 Reg. 809 del 2014 e s.m.i..

10. IMPEGNI, INADEMPIENZE, RIDUZIONI E SANZIONI

Impegni inadempienze e penalità sono elencati al cap. 11 delle **Norme di attuazione** Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020, approvate con Determinazione del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 1149 del 23 aprile 2018, integrate in particolare dalla D.D. n. 2871 del 22 agosto 2019 e dal sistema di penalità per le misure a superficie relativo all'operazione 8.1.1 che sarà stabilito dal Settore Foreste della Regione Piemonte.

Il testo integrato delle Norme di attuazione Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 – bando 2018 il Sistema di penalità e i modelli dei piani di coltura degli impianti sono scaricabili dal sito internet della Regione Piemonte, alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/psr-2014-2020/bando-2018-delloperazione-811-psr-2014-20>.

11. RICORRIBILITÀ DEI PROVVEDIMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti. Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Arpea, dai Soggetti delegati pubblici e dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità stabilite, in base alla Legge e alla normativa in materia, da ciascun Ente responsabile comunicata ai beneficiari.

12. RECAPITI

A) INDIRIZZI DELLE SEDI TERRITORIALI DEI CAA

Sono consultabili all'indirizzo:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina17535_caa-centri-di-assistenza-agricola.html

B) UFFICI COMPETENTI PER TERRITORIO - ATTUAZIONE MISURA IMBOSCHIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica			
Province di competenza	SETTORE TECNICO REGIONALE	Sede	Telefono e PEC
Alessandria ed Asti	Tecnico Regionale - ALESSANDRIA e ASTI	Piazza Turati, 4 – 15121 - ALESSANDRIA	Segreteria settore 0131.52766 PEC: tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it
Cuneo	Tecnico Regionale - CUNEO	Viale Kennedy 7bis – 12100 CUNEO	Segreteria settore 0171.321911 PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it
Novara e V.C.O.	Tecnico Regionale - NOVARA e VERBANIA	Via Mora e Gibin, 4 – 28100 NOVARA	Segreteria settore 0321-666111 ufficio istruttore 0321-666116 / 0321-666115 PEC: tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it
Torino	Tecnico Regionale - TORINO	Corso Bolzano, 44 – 10121 - TORINO	Tel. 011.4321405 PEC: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it
Vercelli e Biella	Tecnico Regionale - BIELLA e VERCELLI	Via F.lli Ponti, 24 - 13100 VERCELLI	Ufficio istruttore: 0161261736 - 0161261751 Segreteria settore: 0161261711 PEC: tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it